



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Centrale Committenza

CENTRALE DI COMMITTENZA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA - DEFINIZIONE DI CRITERI GENERALI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CENTRALE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Il Responsabile Centrale Committenza

Premesso che:

- l'art. 37 comma 4 del D.lgs 19 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) stabilisce che, la stazione appaltante, comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede alle acquisizioni di forniture e servizi nonché lavori, esclusivamente attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza;
- l'art. 2 comma 3 del Codice stabilisce che “le Regioni a statuto speciale [...] adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all'obbligo di adeguamento alla legislazione statale, con la L.R. del 12.12.2014 n. 26 modificata con L.R. 18/2015 ed in particolare con l'art. 55 bis aggiunto dall'art. 62, comma 1, L.R. 18/2015 in materia di “*centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia*” secondo il quale, i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatta salva la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

Atteso che:

- in data 01.04.2016 (Rep. A.P. 8 del 01/04/2016) i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola sottoscrivevano una convenzione ai sensi della L.R. 1/2006 per la “gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4, del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014)” ovvero per la costituzione della Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, con capofila il Comune di Porcia; la durata della convenzione veniva fissata in anni 3 decorrenti dalla stipula;
- con atto aggiuntivo (Rep. A.P. 18 del 05/07/2016) il Comune di Fontanafredda aderiva alla suindicata Centrale di Committenza (d'ora in avanti «Centrale di Committenza tra i Comuni Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola con capofila il Comune di Porcia»);
- l'art. 16 della Convenzione citata stabilisce che “*il Comune presso il quale ha sede l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Responsabile di servizio-funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza*”;
- il Sindaco del Comune di Porcia, ente capofila, ha nominato RASA il Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza con decreto n. 6 del 11/04/2016;
- la Centrale di Committenza di cui sopra è iscritta all'AUSA con il codice CFAVCP – 00010A2 e che, ai sensi dell'art. 213 comma 10 del Codice, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012 conv. con mod. L. 221/2012;

Richiamata la convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza - pubblicata in data 06/06/2016 nel sito internet del comune capofila di Porcia nella sezione «Amministrazione Trasparente» - e, in particolare, le disposizioni che disciplinano le funzioni dell'ente capofila e la competenza del *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza* in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero:

- articolo 4 (Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività), in particolare il comma 1, lett. b.2 e b.3.3, che recita:

«1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 21 della L.R. 1/2006 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni»:

[omissis]

b.2) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

[omissis]

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

[omissis]».

- articolo 16 (Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze), in particolare i commi 3 e 4 lett. b.2 e lett. b.3.3 che recitano:

«3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza [...] esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività»:

[omissis]

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.2) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

[omissis]

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

[omissis]».

- articolo 19 (Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice) che recita:

«1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso può essere assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base alla presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, anche sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 15 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qualora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina un funzionario di categoria D tra quelli operanti presso la stessa Centrale di committenza, anche in base all'individuazione effettuata dai singoli Comuni associati ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione.

4. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 16 della presente convenzione».

Dato atto altresì che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suindicata convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, nell'esercizio delle funzioni previste dalla

convenzione medesima, svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

Considerato che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, d'ora in avanti «Codice dei Contratti») che abroga l'intera disciplina previgente (d.lgs. 163/2006);

Visto l'art. 77, comma 1, del d. lgs. 50/2016 il quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Visti gli artt.77, comma 12 e 216, comma 12 del Codice dei Contratti i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Presa visione delle proposte di linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito «A.N.A.C.») pubblicate sul sito dell'Autorità, in ordine a *«Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»*;

Visto l'art. 77, comma 3, del Codice dei Contratti, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 78 del Codice medesimo;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti o nel caso di procedure di affidamento che non presentano particolare complessità (individuate come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice medesimo), anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Tutto ciò premesso,

Ravvisata la necessità di definire, per le procedure di competenza della Centrale di Committenza da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (d'ora in avanti O.E.V.), criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, fino all'istituzione dell'Albo dei commissari di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti;

Ritenuta la competenza del *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza* a provvedere in merito alla definizione dei criteri in argomento, ai sensi degli articoli 4 e 16 della Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza richiamata in premessa;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 19 della predetta convenzione, la commissione giudicatrice è nominata dal *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza*;

Tenuto conto dei principi di economicità, tempestività ed efficacia per l'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 30, primo comma, del Codice dei Contratti, e valutato di:

- nominare, quali membri delle commissioni giudicatrici, componenti interni fra i Comuni associati alla Centrale di Committenza;
- stabilire che i commissari siano individuati, tra le risorse umane dei Comuni associati, sulla base dei curricula professionali;
- stabilire in numero di tre i componenti delle commissioni, compreso il Presidente, salvo situazioni di particolare complessità ma, in ogni caso, in numero dispari e non superiore a cinque;
- stabilire che i suddetti criteri trovino applicazione per tutte le gare con O.E.V. di competenza della Centrale di Committenza, comprese quelle di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, se di competenza della Centrale di Committenza, o che non presentano particolare complessità;

Visto che devono essere rese da componenti e segretari delle commissioni giudicatrici dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso, per quanto di competenza, dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti e ritenuto di predisporre appositi modelli per le suddette attestazioni;

Tutto ciò considerato e ritenuto,

Visti:

il D.lgs. 18-04-2016, n.50 (di seguito «Codice dei Contratti»)

la L.R. 12-12-2014 n. 26 e s.m.i.

la Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza con capofila il Comune di Porcia (Rep. A.P. 8 del 01.04.2016 e suoi atti aggiuntivi)

DETERMINA

l'adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le procedure di competenza della *Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, con capofila il Comune di Porcia, sino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti*:

0 – Ambito di applicazione

I criteri di seguito stabiliti trovano applicazione per tutte le gare con offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito «O.E.V.»), di competenza della Centrale di Committenza, comprese quelle di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti se di competenza della Centrale di Committenza, o che non presentano particolare complessità (individuate come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice medesimo).

1 – Nomina della Commissione

1.1. Il *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza* (d'ora in avanti, «Responsabile della Centrale di Committenza») nomina, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione richiamata in premessa, una commissione giudicatrice nelle procedure di competenza della Centrale di Committenza da affidare con il criterio dell'O.E.V..

1.2. Alla commissione giudicatrice è demandata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Codice dei Contratti.

2 – Composizione della Commissione

2.1. La Commissione giudicatrice è un collegio perfetto costituito da un numero dispari di membri titolari del potere di voto, e in particolare da:

- un Presidente;
- due Commissari.

2.2. In casi di particolare complessità, i membri della Commissione giudicatrice potranno essere in numero di cinque, compreso il Presidente.

2.3. L'incarico di **Presidente** è svolto dal Responsabile della Centrale di Committenza. In caso di assenza, impedimento o qualora non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, il Responsabile della Centrale di Committenza nomina un funzionario di categoria D tra quelli operanti presso la stessa Centrale di Committenza, anche in base all'individuazione effettuata dai singoli Comuni associati secondo i criteri di cui all'art. 15 della Convenzione.

2.4. I **Commissari** sono individuati tra le risorse umane dei Comuni associati appartenenti, preferibilmente, alla categoria D (fatti salvi casi di assenza o impedimento di personale di tale categoria per cui si valuti di nominare personale di categoria C nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3).

2.5. Il Presidente nomina un **Segretario** verbalizzante che, in quanto tale, non fa parte del collegio e non è computato nel novero dei membri della Commissione giudicatrice.

Il Segretario:

- è il soggetto abilitato alla redazione del verbale di gara;
- non ha potere di voto, non concorre alla formazione delle decisioni adottate dalla commissione né concorre nella definizione delle modalità di svolgimento delle riunioni;
- è individuato prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la Centrale di Committenza, di categoria non inferiore alla C;
- non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 comma 6, primo periodo, del Codice dei Contratti e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione giudicatrice, deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - su modello messo a disposizione dalla Centrale di Committenza e allegato al presente provvedimento - per attestare l'insussistenza delle suddette condizioni.

3 – Nomina della Commissione giudicatrice

3.1. I Commissari, diversi dal Presidente, sono individuati, per quanto possibile a rotazione, tra il personale in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 anni nel settore/servizio oggetto dell'appalto. A tal fine, il Responsabile della Centrale di Committenza acquisisce, dai Comuni associati, i curricula professionali.

3.2. I componenti della commissione sono nominati dal Responsabile della Centrale di Committenza mediante apposita determina da adottarsi successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3.3. In sede di prima riunione della commissione giudicatrice, il Presidente e i Commissari sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - su modello messo a disposizione dalla Centrale di Committenza e allegato al presente provvedimento - per attestare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità / conflitto di interessi di cui al successivo punto 3.4.

3.4. Per il Presidente e i Commissari valgono le seguenti condizioni di incompatibilità / conflitto di interessi di cui all'articolo 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti:

- a) non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non devono aver ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l'Amministrazione che ha indetto la procedura medesima;
- c) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- d) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 51 del Codice di Procedura Civile;
- e) non devono trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse previste all'articolo 42 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice medesimo «si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;
- f) in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non devono aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3.5. I Componenti della commissione giudicatrice sono convocati dal Responsabile della Centrale di Committenza anche per le vie brevi (mail), con un preavviso anche inferiore alle ventiquattro ore qualora intenda riunire la commissione con urgenza.

3.6. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati tempestivamente nel sito internet del Comune capofila della Centrale di Committenza

alla sezione «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto al comma 2, del medesimo articolo 29 del Codice.

3.7. Ai componenti non spetta alcuna indennità/gettone di presenza.

4 – Luogo di riunione

La commissione si riunisce presso la sede del Comune capofila della Centrale di Committenza.

5 – Comunicazioni

Il presente provvedimento viene inoltrato via posta elettronica certificata:

- 1) al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 2) ai Comuni associati alla Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza, ovvero: Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;
- 3) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune capofila della Centrale di Committenza.

6 – Trasparenza

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on line e sul profilo del Committente, sezione «Amministrazione Trasparente», del Comune Capofila della Centrale di Committenza.

Porcia, 13 luglio 2016

Il Responsabile
Centrale di Committenza
dott.ssa Lucia Tomasi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIA TOMASI

CODICE FISCALE: TMSLCU71M55G888Y

DATA FIRMA: 13/07/2016 12:39:39

IMPRONTA: 6C0888D8F2D5B3068CDB4A95C79AF4869EFDF1E05EA8ACE6D261E0412926C25D
9EFDF1E05EA8ACE6D261E0412926C25D62B2CA4E0B29FB4EB82259AA88ADDD0A
62B2CA4E0B29FB4EB82259AA88ADDD0A1D2DF200F52E93DCF3BD74148E920A11
1D2DF200F52E93DCF3BD74148E920A1195E5BCEFDDDB1EADF61ABA15F61B5FC25